

Egr. avv.
Arturo Oliveri
Via Bologna,7
95128 CATANIA

Catania, 3 luglio 2019
Prot. 127/2019
C.I.G. ZEE291544F

OGGETTO: Sentenza R.G. n. 252/2008 Tribunale civile di Catania sezione Lavoro Catania Multiservizi s.p.a./INPS – affidamento incarico azione esecutiva nei confronti dell'INPS e disciplinare negoziale.

Il sottoscritto dott. Massimo Lombardo, nella qualità di Presidente della Catania Multiservizi s.p.a. con sede in Catania Stradale Giulio n. 15, in nome e per conto della società per cui agisce e di cui è legale rappresentante per stare in giudizio ai sensi di legge,

- Considerata la Sua iscrizione all'albo avvocati della società e valutato il Suo curriculum vitae;
- visto il preventivo da Lei presentato per l'assistenza nella causa in oggetto, in applicazione delle tariffe minime professionali ex D.M. 55/2014, pari ad € 203,00 per atto di precetto ed € 1.473,00 per l'intera procedura esecutiva di pignoramento, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA e spese vive;
- accertato che non sussistono nella Sua persona cause di incompatibilità e/o inconfiribilità, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, nè condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- preso atto che Lei è titolare della polizza assicurativa n. 801960386 Amissima Assicurazioni s.p.a. con massimale di € 500.000,00;
- vista la sentenza di condanna nei confronti dell'INPS, che si allega in copia, per l'importo di € 97.312,59 oltre interessi;

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE


Per il recupero delle somme indicate nella sentenza allegata alla presente, attraverso procedura esecutiva nei confronti dell'INPS, rilasciando a tal fine apposita procura.

DISCIPLINARE NEGOZIALE

- 1- L'incarico concerne il recupero coattivo del credito vantato dalla Catania Multiservizi s.p.a. nei confronti dell'INPS giusta sentenza Tribunale civile di Catania sezione Lavoro n. 1132/2016 R.G. 252/2008252;
- 2- L'avvocato incaricato relazionerà per iscritto sullo stato del giudizio allegando copia degli atti prodotti;
- 3- L'avvocato incaricato si impegna a svolgere il mandato nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Dichiara, a tal fine, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico conferito. Si impegna a comunicare tempestivamente alla Catania Multiservizi s.p.a. l'insorgere di qualsiasi causa di incompatibilità;
- 4- Per il sostegno delle spese di causa, la società corrisponderà l'importo dei diritti e delle spese vive sostenute debitamente documentate;
- 5- Gli onorari verranno liquidati con pagamenti progressivi alla maturazione delle singole fasi previa presentazione di preavviso di parcella;
- 6- L'avvocato incaricato si impegna a prendere visione del codice etico della Catania Multiservizi s.p.a., pubblicato sul sito della società nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza al d.lgs 33/2013, e ad osservare quanto in esso contenuto.

Per presa visione
ed accettazione
L'avvocato

Catania Multiservizi s.p.a.
Il Presidente
Dott. Massimo Lombardo



N 1132/2016 Sent.
 N 252/2008 R.G.
 N 8640/2016 Cron.



SENTENZA EX ART. 281 – sexies c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 15.3.2016, dà lettura della seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 252/2008 R.G.L., avente ad oggetto *ripetizione indebita*,

PROMOSSA DA

CATANIA MULTISERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. Arturo Oliveri;

- Ricorrente -

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del suo presidente *pro tempore*, con l'Avv.to R. Vagliasindi;

- Resistente -

Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

Con ricorso depositato il 15.1.2008, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...ritenere e dichiarare il diritto della società

Catania Multiservizi Spa alla applicazione delle aliquote previste per le imprese di pulizie CSC 7.08.08 CA 5K, nonché il diritto alla esclusione della quota parte di aliquota pari a 0.90 prevista per CIG, e quindi il diritto alla ripetizione di quanto versato in eccedenza per il periodo dal febbraio 1999 ad aprile 2001 pari a complessivi Euro 106.121,93. Per l'effetto condannare l'Inps Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della società Catania Multiservizi Spa della complessiva somma di Euro 106.121,93 oltre interessi e rivalutazione dall'originaria domanda del 07/03/2003 al soddisfo. Con salvezza di spese onorari e compensi di giudizio".

A sostegno delle proprie conclusioni, parte ricorrente espone di esercitare attività quale impresa di pulizia con numero di dipendenti maggiore di 15 e di essere iscritta presso l'Inps con matricola 2106171741. MB

Deduca che, per errata indicazione degli uffici Inps di Catania, all'odierna ricorrente, con riferimento al calcolo dei contributi da versare, è stato applicato non già il coefficiente di aliquota corrispondente per le imprese di pulizia (CSC 7.07.08 CA 5K) pari a 40,77, quanto piuttosto quello delle imprese di commercio e dettaglio pari alla maggior somma di 41,07; che la differenza tra le due aliquote, oltre che per la diversa tipologia di settore di attività, è determinata dalla riduzione pari a 0,30 per quota mobilità non dovuta dalle imprese di pulizia che non possono fruire di tale istituto; che alla aliquota del 40,77 corrispondente alle imprese di pulizia va effettuata una ulteriore detrazione pari a 0,90 prevista per Cassa integrazione guadagni, e ciò in forza del principio per il quale le imprese di pulizia, non potendo aderire all'istituto della CIG, non sono tenute al pagamento della relativa quota contributiva; che l'aliquota finale scende quindi al 39,87; che la società esponente ha versato, per il periodo ricompreso tra il mese di febbraio 1999 ed il mese di aprile 2001, contributi in misura maggiore rispetto a quelli dovuti, poiché sono stati calcolati non già sulla base della aliquota dovuta pari a 39,87, quanto semmai a quella maggiore ma non dovuta del 41,07; che quanto detto ha determinato a carico della società un maggiore esborso di € 977.738,29; che, di detta somma, la società ha reincassato € 642.450,80 ed ha ricevuto € 229.165,56, rimanendo quindi ancora in credito della complessiva somma di € 106.121,93; che i superiori conteggi sono determinati dallo stesso Istituto con conteggi allegati in atti; che con lettera raccomandata del 7.3.2003 e con successive lettere del 23.12.2003 e del 10.11.2006 la società ricorrente ha richiesto la

liquidazione degli importi a credito, senza ottenere alcun riscontro; che la ricorrente ha quindi diritto al rimborso della somma di € 106.121,93 da parte dell'Inps.

Con memoria depositata il 23.4.2009, si è costituito in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso.

A sostegno di quanto sopra eccepisce, preliminarmente, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla società ricorrente.

Nel merito, deduce che è intervenuta la prescrizione del diritto oggetto dell'avversa domanda, attenendo la controversia in esame a richieste relative agli anni 1999 - 2001 e non potendo assumere valore interruttivo le comunicazioni allegate da parte ricorrente, poiché non indicanti specificamente causali, periodi ed importi relativi alle richieste ivi formulate; che la società ricorrente non ha adempiuto all'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi richiesti per la concessione di eventuali sgravi in favore della medesima; che l'Inps ha proceduto all'inquadramento della ditta ricorrente sulla base della stretta applicazione della normativa e delle circolari applicative di riferimento, nonché dell'attività aziendale effettivamente svolta dalla ditta.

Con memoria integrativa del 30.4.2009, l'Inps ha altresì dedotto che nei confronti della società ricorrente sono state già in precedenza iscritte a ruolo diverse inadempienze contributive, per importi notevolmente superiori (circa € 350.000,00); che tali contestazioni contributive sono state oggetto di opposizione davanti all'autorità giudiziaria.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale.

All'udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e la stessa, ritenuta matura per la decisione, viene definita come da presente sentenza con contestuale motivazione ex art. 281 *sexies* c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.

2. Questioni preliminari.

Preliminarmente, occorre evidenziare che sussiste l'interesse attuale di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., avendo la predetta parte fatto valere con l'atto introduttivo il proprio diritto al rimborso delle somme indicate in ricorso a titolo di ripetizione di indebito ed essendo pertanto irrilevante quanto eccepito da parte resistente nella propria memoria difensiva in merito all'assenza di alcun provvedimento definitivo in danno della società.

3. Merito.

Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 2697 c.c. "Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni" (cfr. C. Cass. 17146/2003).

Orbene, nella fattispecie in esame la parte resistente non ha specificamente contestato le allegazioni di parte ricorrente in merito alla applicazione di un erroneo coefficiente per la quantificazione dei contributi da versare, avendo unicamente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., l'intervenuta prescrizione e – genericamente – il difetto di prova in merito alla concessione di eventuali sgravi in favore della società e l'avvenuto inquadramento della ricorrente "sulla base della stretta applicazione della normativa e delle circolari applicative di riferimento, nonché dell'attività aziendale effettivamente svolta dalla ditta medesima", senza tuttavia effettuare alcuna specifica deduzione in merito ai superiori aspetti.

Inoltre, la sussistenza e l'ammontare del credito azionato da parte ricorrente a titolo di rimborso dei maggiori contributi versati risultano dalla documentazione in atti, siccome non specificamente contestata da parte resistente.

In particolare dal prospetto contabile prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. n. 1), intestato "I.N.P.S. sede di Catania", datato "24/11/2006" e con oggetto "procedura rimborsi GPA 10/66", emerge per il periodo 06/1998 – 12/2005 in favore della ricorrente un "saldo dell'azienda alla data odierna" (id est: 24.11.2006) pari a € 106.121,93, senza che peraltro la parte resistente abbia specificamente eccepito alcunché nelle proprie memorie difensive sia con riguardo alla provenienza di tale documento da parte dello stesso Inps – sede di Catania –, sia con riguardo alla spettanza, alla causale e alla quantificazione degli importi ivi indicati.

Con specifico riferimento ai periodi azionati con l'odierno ricorso (febbraio 1999 – aprile 2001), più specificamente, risulta che il saldo complessivo a favore della odierna ricorrente, tenuto conto dei complessivi importi già pagati e reincassati ivi indicati, è pari a € 97.312,59, non potendosi invece tenere conto degli ulteriori importi eventualmente spettanti per i successivi periodi riportati nella citata documentazione ma non specificamente richiesti nell'odierno giudizio.

Per quanto detto, stante la mancata specifica contestazione dell'Ente resistente in merito alle deduzioni effettuate dalla ricorrente nell'atto introduttivo nonché in merito alla provenienza del documento in esame, alla sua riferibilità alla specifica causale indicata in ricorso (rimborso dei maggiori contributi versati in applicazione di un erroneo coefficiente di calcolo) e alla quantificazione del saldo ivi risultante a favore della ricorrente, deve ritenersi che la società alla data del 24.11.2006 aveva diritto al rimborso della somma anzidetta in relazione al periodo febbraio 1999 – aprile 2001, dovendosi riconoscere a tale documento l'efficacia di ricognizione di debito in favore della società ricorrente ex art. 1988 c.c.

Ciò posto, occorre altresì evidenziare che rispetto a tale importo, da un lato, non è maturata l'eccepta prescrizione e, dall'altro lato, l'Ente previdenziale non ha altrimenti allegato e documentato il pagamento successivamente alla data risultante dalla documentazione in atti (24.11.2006).

Quanto al primo profilo, infatti, occorre evidenziare che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in merito al termine di prescrizione applicabile, il corso della prescrizione è stato interrotto da parte ricorrente, dapprima, con lettera spedita il 7.3.2003 e ricevuta dall'Inps il 10.3.2003, successivamente, con lettera spedita il 23.12.2003 e ricevuta dall'Inps il 29.12.2003 e, infine, con richiesta di rimborso presentata all'Inps il 10.11.2006, tutte concernenti le somme pretese per i periodi oggetto del presente giudizio (febbraio 1999 – aprile 2001), mentre l'odierno ricorso è stato depositato il 15.1.2008, entro il termine di prescrizione (sia quinquennale sia decennale).

Quanto al secondo profilo, inoltre, l'Ente previdenziale non ha specificamente allegato e documentato alcun pagamento in relazione ai predetti importi.

Infine, ad avviso di questo giudicante, non può assumere rilievo quanto dedotto dall'Ente previdenziale in merito alle somme iscritte a ruolo nei confronti della parte ricorrente per inadempienze contributive e, segnatamente, in merito alla cartella esattoriale indicata nella ulteriore memoria difensiva – tardivamente – depositata il 30.4.2009 poiché, da un lato, appare tardiva e dunque inammissibile l'ulteriore documentazione prodotta solamente il 27.4.2009, oltre il termine di dieci giorni ex art. 416 c.p.c. dalla prima udienza di comparizione delle parti (fissata e celebrata il 4.5.2009) e, dall'altro lato, lo stesso Ente previdenziale ha allegato la sussistenza di un giudizio di opposizione su tale cartella esattoriale ma non ha anche allegato e documentato l'eventuale definizione di tale giudizio.

con sentenza passata in giudicato e l'eventuale accertamento di un debito contributivo a carico della società ricorrente.

4. Conclusioni.

Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto nei limiti di cui sopra.

Parte resistente, pertanto, va condannata a pagare alla società ricorrente l'importo complessivo di € 97.312,59, oltre interessi ex art. 2033 c.c. a decorrere dalla data della richiesta formulata da parte ricorrente in data 10.3.2003 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,

condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente l'importo di € 97.312,59, oltre interessi a decorrere dalla data indicata in parte motiva;

rigetta nel resto il ricorso;

condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.

Catania, 15 marzo 2016

(Foncrasio Cingari)
 IL CANCELIERE
 (Foncrasio Cingari)

IL GIUDICE DEL LAVORO
 dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

(Giuseppe Giovanni Di Benedetto)

Depositato in Cancelleria
 oggi 15 MAR. 2016



IL CANCELIERE
 (Foncrasio Cingari)

(Foncrasio Cingari)

Egr. avv.
Arturo Oliveri
Via Bologna,7
95128 CATANIA

Catania, 3 luglio 2019
Prot. 127/2019
C.I.G. ZEE291544F

OGGETTO: Sentenza R.G. n. 252/2008 Tribunale civile di Catania sezione Lavoro Catania Multiservizi s.p.a./INPS – affidamento incarico azione esecutiva nei confronti dell'INPS e disciplinare negoziale.

Il sottoscritto dott. Massimo Lombardo, nella qualità di Presidente della Catania Multiservizi s.p.a. con sede in Catania Stradale Giulio n. 15, in nome e per conto della società per cui agisce e di cui è legale rappresentante per stare in giudizio ai sensi di legge,

- Considerata la Sua iscrizione all'albo avvocati della società e valutato il Suo curriculum vitae;
- visto il preventivo da Lei presentato per l'assistenza nella causa in oggetto, in applicazione delle tariffe minime professionali ex D.M. 55/2014, pari ad € 203,00 per atto di precetto ed € 1.473,00 per l'intera procedura esecutiva di pignoramento, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA e spese vive;
- accertato che non sussistono nella Sua persona cause di incompatibilità e/o inconferibilità, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, nè condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- preso atto che Lei è titolare della polizza assicurativa n. 801960386 Amissima Assicurazioni s.p.a. con massimale di € 500.000,00;
- vista la sentenza di condanna nei confronti dell'INPS, che si allega in copia, per l'importo di € 97.312,59 oltre interessi;

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

Per il recupero delle somme indicate nella sentenza allegata alla presente, attraverso procedura esecutiva nei confronti dell'INPS, rilasciando a tal fine apposita procura.

DISCIPLINARE NEGOZIALE

- 1- L'incarico concerne il recupero coattivo del credito vantato dalla Catania Multiservizi s.p.a. nei confronti dell'INPS giusta sentenza Tribunale civile di Catania sezione Lavoro n. 1132/2016 R.G. 252/2008252;
- 2- L'avvocato incaricato relazionerà per iscritto sullo stato del giudizio allegando copia degli atti prodotti;
- 3- L'avvocato incaricato si impegna a svolgere il mandato nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Dichiaro, a tal fine, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico conferito. Si impegna a comunicare tempestivamente alla Catania Multiservizi s.p.a. l'insorgere di qualsiasi causa di incompatibilità;
- 4- Per il sostegno delle spese di causa, la società corrisponderà l'importo dei diritti e delle spese vive sostenute debitamente documentate;
- 5- Gli onorari verranno liquidati con pagamenti progressivi alla maturazione delle singole fasi previa presentazione di preavviso di parcella;
- 6- L'avvocato incaricato si impegna a prendere visione del codice etico della Catania Multiservizi s.p.a., pubblicato sul sito della società nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza al d.lgs 33/2013, e ad osservare quanto in esso contenuto.

Catania Multiservizi s.p.a.
Il Presidente
Dott. Massimo Lombardo

Per presa visione
ed accettazione

L'avvocato


Avv. Arturo Oliveri
Via Bologna, 7 - 95128 CATANIA
Tel./Fax 095 7223091 - a.oliveri@tiscali.it
oliveri.arturo@pec.ordineavvocaticatania.it
C.F. LVR RRM 65L12 C351K
P.IVA 03235810870